



*Comitato Interministeriale
per il Credito ed il Risparmio*

Roma, li
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre, 97

SEGRETERIA

DELIBERAZIONE 22 aprile 1995

Art. 49 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico sulle leggi in materia bancaria e creditizia). Ridefinizione della disciplina in materia di assegni circolari e di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER
IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili;

Visto il comma 2 del medesimo articolo che attribuisce alla Banca d'Italia la determinazione, in conformità delle deliberazioni del CICR, della misura, della composizione e delle modalità per il versamento della cauzione che le banche sono tenute a costituire presso la stessa Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati al comma 1;

Ravvisata la necessità, per adeguare la disciplina in tema di assegni circolari al nuovo quadro normativo, di procedere all'abrogazione di deliberazioni del CICR e di decreti del Ministro del Tesoro assunti in via d'urgenza, precedentemente assunti in materia;

Considerato altresì che tra i principi generali del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vi è quello volto a garantire il rispetto della parità concorrenziale tra gli intermediari;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

D E L I B E R A



*Comitato Interministeriale
per il Credito ed il Risparmio*

Roma, li
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre, 97

2.

SEGRETERIA

1. Misura, composizione, modalità di versamento della cauzione da costituire a fronte della circolazione di assegni circolari o di altri titoli ad essi assimilabili o equiparabili

La Banca d'Italia determina la cauzione in misura non inferiore al 20% dell'importo degli assegni in circolazione. In presenza di sistemi di garanzia diversi rispetto alla cauzione che offrano una tutela adeguata ai portatori di assegni la cauzione può essere ridotta.

La cauzione può essere costituita esclusivamente in titoli. La Banca d'Italia determina la composizione della cauzione, avendo presente le tipologie di titoli che la Banca d'Italia accetta a garanzia delle anticipazioni e le caratteristiche di liquidabilità dei titoli stessi. La Banca d'Italia determina altresì i criteri di valutazione dei titoli depositati in garanzia, coerentemente con le regole vigenti in materia di anticipazioni.

La cauzione è costituita presso la Banca d'Italia secondo le modalità dalla stessa indicate. Gli adeguamenti della cauzione devono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dalla Banca d'Italia, e comunque sulla base di segnalazioni a cadenza temporale non superiore al trimestre.

2. Disposizioni revocate

Con la presente delibera si intendono revocate le seguenti disposizioni:

- delibera CICR del 23.12.1986 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'emissione di assegni circolari;



*Comitato Interministeriale
per il Credito ed il Risparmio*

Roma, li
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre, 97

3.

SEGRETERIA

- D.M. n. 218731 del 14.12.1982, emanato dal Ministro del Tesoro in via d'urgenza, e precedenti provvedimenti in materia, sulla misura della cauzione che le banche autorizzate debbono richiedere alle banche mandatarie alle quali sia stata affidata l'emissione di assegni circolari in qualità di corrispondenti;
- delibera CICR del 29.12.1977 sugli assegni circolari a taglio fisso di importo modesto (c.d. "miniassegni") e relativo D.M. del 3.2.1978, emanato dal Ministro del Tesoro al fine di rendere esecutiva la cennata delibera;
- delibera CICR del 30.3.1973 relativa agli assegni bancari a copertura garantita, nonché i precedenti provvedimenti assunti in materia;
- delibera CICR del 14.5.1971 concernente l'obbligo di rivalutazione dei titoli vincolati a garanzia a seguito delle oscillazioni delle relative quotazioni;
- delibera CICR del 5 settembre 1969 sull'emissione degli assegni circolari da parte di enti non bancari relativamente alla disposizione che consente al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia il conferimento dei mandati di corrispondenza a privati;
- delibera CICR del 16.11.1962 e relativi decreti di attuazione (decreto del Ministro del Tesoro del 6.12.1962 e decreto del Ministro del Tesoro del 27.9.1963) sui depositi cauzionali a garanzia dell'emissione di assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita;
- ogni altra disposizione incompatibile con la presente delibera.



*Comitato Interministeriale
per il Credito ed il Risparmio*

Roma, li
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre, 97

4.

SEGRETERIA

3. Istruzioni applicative

La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulla materia regolamentata dalla presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 aprile 1995

IL PRESIDENTE

L. Didi

M